

CAMERA PENALE DI NAPOLI

Centro Direzionale – Piazza Cenni – Nuovo Palazzo di Giustizia

Tel. 081/2232280 – 081/5511318 - 081/2142181 (fax)

e-mail: camerapenale@gmail.com

www.napoli.camerepenali.it

Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane



VERBALE DEL GIORNO 14.11.2014

Il giorno 14 novembre 2014, alle ore 15.30, presso lo studio del Presidente f.f., si è riunita la Giunta composta dai seguenti avvocati:

Alfredo Sorge – Presidente f.f. e Segretario (presente);

Ilaria Criscuolo – Tesoriere (presente);

Marco Muscariello – Consigliere (presente);

Maurizio Capozzo – Consigliere (presente);

Gianpiero Pirolo – Consigliere (presente);

Roberto Guida – Consigliere (presente);

Carlo de Pascale – Consigliere (presente).

Il Presidente f.f., anche su proposta dei Consiglieri, invita a discutere sui seguenti argomenti all'ordine del giorno:

- 1) elezioni 21.11.2014 - iniziative eventualmente da assumere dopo la riunione del 13.11.2014 con il Presidente dell'Assemblea Elettorale Avv. Giovanni Cappuccio ed i colleghi che hanno avanzato candidature Prof. Avv. Gustavo Pansini ed Avv. Attilio Belloni;
- 2) elenco degli iscritti e dei soci onorari;
- 3) varie ed eventuali.

- in ordine a punto 1 il Presidente f.f. informa la Giunta del contenuto dell'incontro tenutosi in data 13.11.2014 presso la sede tra i partecipanti così come elencati nell'ordine del giorno sopra trascritto. Dopo relazione ed ampia discussione, la Giunta, all'unanimità, osserva quanto segue:

In primo luogo va ricordato che, sotto il profilo giuridico, i rapporti e le obbligazioni tra Camera Penale di Napoli ed Unione delle Camere Penali Italiane, con particolare riferimento alle partecipazioni congressuali, sono stati verificati, per quanto concerne l'impegno della odierna Giunta, nei seguenti successivi congressi: quello straordinario di Rimini (ottobre 2011); quello ordinario di Trieste (settembre 2012); quello straordinario di Genova (settembre 2013); quello ordinario di Venezia (settembre 2014). **In tutti i menzionati congressi le comunicazioni e la posizione amministrativa della Camera Penale di Napoli sono stati valutati con esito totalmente positivo, tant'è che i delegati indicati dalla Camera Penale di Napoli hanno sempre conseguito il diritto al voto con valutazione e giudizio unanime prima dalla competente Commissione Verifica Poteri poi dall'Ufficio di Presidenza, organi collegiali che possiedono, ai sensi dell'art. 6 dello Statuto dell'U.C.P.I., il potere di verifica e di controllo della posizione amministrativa e contabile delle singole Camere Penali e della designazione dei rispettivi delegati.** Sotto questo profilo, giova precisare che nessun rilievo o semplice osservazione è mai stata mossa vuoi per quanto concerne la tematica della comunicazione degli iscritti, vuoi per quanto attiene l'aspetto delle modalità di comunicazione dei delegati ai suddetti lavori congressuali: quanto sopra, si ribadisce, risulta consacrato negli atti ufficiali di ben quattro congressi dell'UCPI senza che vi siano mai stati reclami o ricorsi di sorta anche successivi e sulla cui regolarità e definitività, dunque, non pare opportuno immorare ulteriormente.

Giova, poi, ricordare che le obbligazioni nascenti tra singola CP ed Unione scaturiscono, per espressa disposizione statutaria dell'UCPI, dal numero degli iscritti così come comunicato e null'altro, in nessun modo rilevando né formando oggetto di attenzione la situazione - del tutto indipendente, per sua natura mutevole e peraltro diversa da Statuto a Statuto - dei rapporti interni tra

singolo avvocato e propria Camera Penale di appartenenza: in altre e conclusive parole l'obbligazione economica nei confronti dell'UCPI è assunta ed appartiene esclusivamente alla singola Camera Penale.

Del tutto autonome sono le obbligazioni tra singola Camera Penale e propri iscritti: qui la fonte del dovere si individua nel contratto associativo ed è regolata dalle singole disposizioni statutarie, variabili da una Camera Penale all'altra. **Per quanto concerne la CP di Napoli rileva la disposizione dell'art. 24 che stabilisce “sono ammessi a votare gli iscritti che ne hanno diritto e sono in regola con il pagamento delle quote annuali”.**

Ribaditi i suddetti passaggi, la Giunta prende altresì atto che la tematica così come appena sviluppata è stata oggetto di comunicazione conforme operata dal presidente f.f. al presidente dell'Assemblea elettorale ed ai due candidati alla presidenza i quali hanno preso atto, senza formulare, in tale sede, alcuna ulteriore osservazione.

§ § §

In secondo luogo, per quanto concerne la tematica degli aventi diritti al voto la Giunta non può che uniformarsi alla esplicita disposizione di cui all'art. 24 dello Statuto come sopra riportata.

Sotto questo profilo, giova ribadire - in linea con la prassi invalsa in tutte le tornate elettorali fin qui celebrate -, che **risulta da corrispondere da parte dell'iscritto anche l'annualità in corso**. In risposta ad alcune osservazioni impiegate sulla considerazione per cui lo Statuto non indicherebbe un termine per il pagamento delle quote attuali, ciò che renderebbe ammissibile il voto da parte di chi non è in regola con l'annualità in corso, si sottolinea che tale tesi urta sia con la espressa disposizione statutaria (*in claris non fit interpretatio*), sia con la regola generale prevista dal codice civile all'art. 1183 comma 1 recante “tempo dell'adempimento” che stabilisce il principio di immediata esigibilità (*quod sine die debetur statim debetur*). Peraltro, da ultimo e non per ultimo, la Giunta ricorda che le quote annuali sono in riscossione dal primo giorno utile di gennaio come da comunicazione affissa ogni anno presso la sede (ed anche sul sito web), quali idonei mezzi di comunicazione adottati da questa e dalle precedenti Giunte, non essendo ritenuta necessaria alcuna

richiesta diretta al soggetto obbligato (ovvero all'iscritto) anche in questo caso in osservanza della normativa civilistica in tema di luogo di pagamento (art. 1182 c.c.).

§ § §

In terzo luogo, quanto alla “esortazione” pure pervenuta nel corso dell'incontro di cui all'o.d.g. di ammettere alla votazione iscritti non in regola con il pagamento delle quote ma che si impegnassero (non è stato precisato in qual modo, se cioè con impegno avente rilevanza giuridica o meramente morale) a versarle in seguito, qualsivoglia delibera confliggerebbe contro la esplicita disposizione statutaria e dunque sarebbe illecita in assenza di modifiche statutarie che su molti tematiche (aventi diritto alle votazioni nelle assemblee, oggi in qualche ipotesi consentite anche ai non iscritti; superamento del concetto di lista bloccata nelle candidature alle elezioni etc.) questa Giunta condivide e su cui ha pure lavorato (sarebbero state senz'altro discusse nell'ultimo anno di impegno ovvero nel 2015 che non vi sarà per i noti motivi) mentre **dissenta totalmente dall'opinione di chi vorrebbe partecipassero alle elezioni anche iscritti non in regola con il pagamento delle quote annuali ciò che violerebbe, oltre che lo Statuto, anche i più elementari principi di uguaglianza e di giustizia in quanto parificherebbe proprio nel momento del diritto al voto coloro i quali adempiono il loro obbligo annuale di pagamento e coloro i quali quell'obbligo lo disattendono magari anche per più anni.**

Lo stesso è a dirsi quanto all'invito pure pervenuto di “permettere il voto agli iscritti che hanno superato l'ottantesimo anno di età”: in tali sensi, oltre ad osservare che non sono state reperite decisioni di simile tenore da parte delle precedenti giunte negli atti pervenuti a questo Ufficio di Presidenza, appare sufficiente osservare che anche in questo caso qualsivoglia delibera sarebbe contraria alla più volte menzionata disposizione statutaria che prevede la partecipazione al voto riservata esclusivamente agli iscritti in regola con il pagamento delle quote annuali senza deroghe di sorta.

§ § §

Non resta pertanto che ribadire, in perfetta osservanza della norma statutaria, la disposizione per cui gli aventi diritto al voto sono esclusivamente gli iscritti i quali sono - o si metteranno tempestivamente ovvero prima della votazione - in regola con le quote dovute ed esigibili (ultimi cinque annualità), in linea con le disposizioni statutarie e con la prassi.

A tale regola rappresenta unica eccezione soltanto **la posizione dei presidenti e dei soci onorari** i quali, giova ricordare, oltre al compianto Avv. Renato Orefice (nominato presidente onorario dalla Giunta Stravino) tra i viventi sono: il Prof. Avv. Gustavo Pansini (nominato socio onorario dalla Giunta Cerabona); l'Avv. Aldo Cafiero (nominato presidente onorario dalla Giunta Ciruzzi al suo primo mandato) e l'Avv. Paolo de Angelis (classe 1954, nominato socio onorario dalla Giunta Ciruzzi al secondo mandato): in tali sensi si precisa che nell'elenco degli iscritti in precedenza comunicato agli interessati, per mero errore materiale che con la presente delibera si provvede a correggere, mancava proprio l'avv. Paolo de Angelis (classe 1954) che è pertanto da considerarsi, quale socio onorario, ammesso al voto.

Verbale aperto alle ore 15.30 e chiuso alle ore 18.00.

Napoli, 14 novembre 2014.

*Il Presidente f.f.
e Segretario*

Avv. Alfredo Sorge

